# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

**N. 174-B**

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ZITO, CASTIGLIONE, CIMINO e GUIZZI**

(V. *Stampato n.* **174**)

*approvato dalla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica nella seduta del 2 agosto 1990*

(V. *Stampato Camera n.* **5040**)

*modificato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 giugno 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 giugno 1991*

---

## Nuova disciplina per l'inquadramento del personale già dipendente dall'Ente zolfi italiani

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

*(Ministero industria, commercio e artigianato - Pubblico impiego)*

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il personale già dipendente dall'Ente zolfi italiani, inquadrato nei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 411, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la valutazione dei servizi effettivamente prestati presso l'ente di provenienza in carriere e qualifiche equiparate a quelle statali, agli effetti dell'applicazione, con le stesse decorrenze giuridiche ed economiche, della citata legge n. 312 del 1980 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Art. 2.

1. Al personale di cui all'articolo 1, previo accertamento del servizio prestato presso l'ente di provenienza da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si applicano, relativamente all'inquadramento nelle qualifiche funzionali, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con riferimento alla data di messa in liquidazione dell'Ente zolfi italiani.

Art. 3.

1. Agli effetti dell'inquadramento nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, si tiene conto, per quanto compatibile con l'osservanza dei criteri stabiliti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, delle sole equiparazioni e delle anzianità previste nelle tabelle allegate al

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

Art. 2.

*Identico.*

Art. 3.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 22 agosto 1981, emanato in applicazione dell'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 254 milioni per il 1990 ed in lire 21 milioni rispettivamente per il 1991 e per il 1992, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Legge quadro di riforma dei servizi sociali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 275 milioni per il 1991 ed in lire 21 milioni a decorrere dal 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Iniziative di enti ed organismi pubblici e privati per l'attuazione di interventi di promozione della cultura dell'innovazione tecnologica di qualità».

2. *Identico.*

Art. 5.

*Identico.*